



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. 95/2012.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.07.2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09.10.2015*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad Associazioni, Enti, Gruppi. Disciplina, inoltre, la concessione di sussidi e benefici economici alle persone ed alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico.
2. I benefici economici di cui al presente regolamento sono concessi dal Comune di Dervio nell'esercizio della sua autonomia, quale ente esponenziale della comunità locale che ne cura gli interessi, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di fini di utilità sociale per la comunità.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune di Dervio, quale ente esponenziale della comunità locale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni economiche nel limite delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica favorisce la coesione e lo sviluppo della comunità locale stessa, ed in particolare il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori:
 - tutela dei valori storici e della tradizione locale;
 - tutela dei valori di aggregazione sociale e valorizzazione dei legami umani e solidali all'interno della comunità locale;
 - tutela e valorizzazione e promozione del territorio;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - promozione della cultura e dello spettacolo;
 - promozione delle attività sportive ed educative;
 - promozione delle attività artistiche;
 - promozione e tutela dei valori di solidarietà, pace, democrazia;
 - promozione e tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Il Comune di Dervio persegue altresì obiettivi di solidarietà sociale fornendo sostegno alle persone e alle famiglie che si trovano in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia mediante l'erogazione di contributi a fondo perso, sia mediante l'erogazione di contributi temporanei finalizzati al superamento di un periodo temporaneamente limitato di disagio economico, che dovranno essere rimborsati al Comune di Dervio. I medesimi obiettivi sono perseguiti erogando contributi economici ad associazioni, istituzioni parrocchiali, enti benefici o altri enti senza scopo di lucro che si fanno carico del disagio sociale ed economico delle persone.
3. L'Amministrazione comunale può organizzare direttamente, anche in collaborazione delle organizzazioni sociali attive sul territorio, delle iniziative finalizzate a promuovere l'integrazione sociale dei soggetti a maggior rischio di esclusione o nei confronti dei quali maggiore è l'esigenza di attività di promozione dell'integrazione, quali, a titolo esemplificativo, anziani, minori, donne sole, persone vittime di violenze, persone vittime di dipendenze, persone affette da patologie.

TITOLO II
SOSTEGNO AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, FONDAZIONI E ONLUS

CAPO I
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ART. 3
CONTRIBUTI

1. I contributi sono erogazioni economiche con le quali l'Amministrazione Comunale sostiene l'attività svolta dalle realtà della società civile che siano riconducibili ai fini propri dell'Ente così come meglio evidenziati al precedente articolo 2.
2. Il contributo ha quale finalità quella di sostenere e rafforzare l'azione delle realtà operanti sul territorio che perseguono obiettivi comuni a quelli dell'Amministrazione comunale e che non è opportuno che l'Amministrazione stessa persegua direttamente in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, sia perché l'Amministrazione non sarebbe in grado di perseguirli con altrettanta efficacia, sia perché l'azione diretta dell'Amministrazione risulterebbe più onerosa.

ART. 4
VANTAGGI ECONOMICI

1. I vantaggi economici consistono in benefici diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, nonché mediante concessione in uso a condizioni vantaggiose di beni Comunali.

ART. 5
LIMITI PER IL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE MANIFESTAZIONI

1. Il finanziamento da parte dell'Amministrazione di specifiche manifestazioni può avvenire nel rispetto dei limiti di spesa posti dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010. Tali limiti cesseranno di operare qualora la citata disposizione legislativa venga abrogata, dichiarata incostituzionale o comunque modificata.

ART. 6
DIVIETO DI SPONSORIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 è vietata qualsiasi forma di sponsorizzazione ritenendosi con essa ogni forma di elargizione o contributo erogato al fine di promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II
CRITERI DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

ART. 7
LIMITI ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

1. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione. L'erogazione stessa del contributo può avvenire solo nel rispetto dei principi di contabilità pubblica.
2. Salvo l'Amministrazione comunale non debba ottemperare ad un obbligo contrattuale, non può procedersi all'erogazione di contributi a favore di associazioni, comitati, fondazioni, o altri enti se il Comune di trova in anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D.L.gs. n. 267/2000, ovvero se abbia ricorso effettivamente alle anticipazioni di tesoreria nei sei mesi precedenti.

3. Ai fini del comma precedente, il Comune non si considera in anticipazione di tesoreria qualora abbia approvato la deliberazione di giunta che autorizza l'anticipazione senza aver effettivamente utilizzato le somme di cui all'art. 222, comma 1, del D.L.gs. 267/2000.

ART. 8 ¹

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E RELATIVO PROCEDIMENTO

1. Il Bilancio di Previsione contiene, per ciascun settore di intervento, i fondi disponibili che possono essere stanziati dall'Amministrazione comunale per sostenere l'attività dei soggetti iscritti nell'Albo Comunale della Associazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, mediante l'erogazione di contributi in denaro.
2. Con delibera della Giunta Comunale sono determinati, per ciascun settore di intervento, i criteri per l'erogazione dei contributi. Tali criteri devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.
3. La delibera di cui al precedente capoverso può essere adottata anche prima dell'approvazione del bilancio di previsione ed ha efficacia anche per gli anni successivi fino all'approvazione di nuovi criteri.
4. Le domande presentate dalle associazioni e dai soggetti legittimati sono istruite dal Responsabile del Servizio competente o dal Responsabile del procedimento a ciò specificamente delegato, e trasmesse alla Giunta Comunale per la valutazione.
5. La Giunta Comunale, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei criteri di cui al precedente comma 2, determina i contributi da erogare a favore di ciascun richiedente e trasmette il proprio provvedimento al Responsabile del Servizio Competente per la liquidazione.
6. La Giunta Comunale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, non è tenuta a liquidare tutte le somme stanziare in bilancio.
7. In occasione di calamità o altri eventi eccezionali, l'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta, può stanziare specifiche somme a sostegno delle popolazioni colpite nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche in deroga alle procedure previste dal presente regolamento.

ART. 9

SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione dei contributi, delle sovvenzioni, sussidi e benefici è disposta a favore dei soggetti iscritti all'albo dei beneficiari di cui al successivo art. 10 che operino senza scopo di lucro a beneficio della collettività locale, purché si tratti:
 - a) di fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
 - b) di enti o associazioni, riconosciute o non riconosciute, operanti nel campo:
 - dei servizi socio-assistenziali;
 - dei beni ed attività culturali;
 - dell'istruzione e della formazione.
 - c) di associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - d) gli enti di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - e) le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - f) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381

¹ Articolo integralmente sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09.10.2015

- g) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - h) le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile diversi da quelli specificati al precedente comma 1 che forniscono servizi a favore dell'amministrazione comunale di Dervio, anche a titolo gratuito, non possono ricevere alcun tipo di contributo.
 3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, l'Amministrazione comunale può acquistare servizi, anche in base a convenzioni, dai soggetti di cui ai commi precedenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

ART. 10 ALBO COMUNALE

1. E' istituito l'albo comunale dei beneficiari, cui possono accedere le associazioni, gli enti benefici, le organizzazioni non lucrative ed i comitati che svolgano, anche in modo non continuativo, attività all'interno del territorio di Dervio o a vantaggio dei cittadini di Dervio.
2. La tenuta dell'albo è affidata al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale o da altro Responsabile individuato dalla Giunta Comunale in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e strumenti operativi.
3. L'iscrizione è disposta, su domanda del legale rappresentante dell'Ente interessato, dal Responsabile del Servizio competente, previa verifica che il soggetto richiedente sia privo di qualunque scopo lucrativo. A tal fine, unitamente alla domanda, dovrà essere depositato copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo e dovranno essere indicate le generalità delle persone che hanno potere di rappresentanza dell'ente.
4. I soggetti iscritti all'albo dei beneficiari dovranno comunicare al Comune di Dervio tempestivamente ogni modifica del loro statuto o del loro atto costitutivo.
5. Non possono essere iscritti all'albo dei beneficiari i soggetti che abbiano operato, con qualunque modalità, divisione di utili tra gli iscritti, ovvero i cui organi sociali siano retribuiti, fatti salvi i rimborsi non eccedenti la misura indicata dall'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande vanno indirizzate al Sindaco o suo delegato entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale, in relazione ai tempi di approvazione del bilancio ed alle disponibilità del bilancio stesso. Il termine per la presentazione della domanda, unitamente alla documentazione da allegare, è indicato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
2. La richiesta di beneficio economico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente; salvo non sia diversamente stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma precedente, alla domanda deve essere allegata un'elencazione delle attività realizzate l'anno precedente e di quelle che si intendono realizzare durante l'anno in corso, eventualmente con quantificazione dei costi sostenuti ed indicazione dei motivi per i quali è richiesto il contributo.
3. Nella domanda vanno indicati:
 - a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita iva del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;

- b) dichiarazione dell'iscrizione o meno all'albo dell'associazionismo regionale e comunale con la data di iscrizione;
 - c) indicazione del conto corrente bancario (IBAN) o postale e loro sede di riferimento oltre che le generalità di tutti i soggetti che hanno potere di gestire il suddetto conto.
4. Gli elementi di cui al comma 3 non devono essere riportati qualora l'ente richiedente abbia presentato precedentemente altra domanda di beneficio economico se tali dati erano già contenuti nella suddetta domanda e non hanno subito variazioni.

ART. 12 ²

ART. 13

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI BENI COMUNALI

1. Ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 10, nonché ad ogni altra organizzazione priva di scopo di lucro, il Comune di Dervio, previa richiesta può consentire l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali locali, sale, impianti sportivi, aree verdi, ecc., per il perseguimento dei fini istituzionali delle organizzazioni stesse sempre che le stesse coincidano con i fini dell'Amministrazione Comunale come meglio precisati nel precedente articolo 2, nello Statuto comunale e negli atti programmatici del Comune.
2. La richiesta di utilizzo deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo, anche mediante e-mail, posta elettronica certificata o fax. La richiesta, indirizzata al Responsabile del Servizio competente, deve pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo del bene e deve contenere le generalità della persona fisica alla quale verranno consegnate le chiavi dell'immobile.
3. L'immobile dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna. In relazione al tipo di utilizzo e alla durata dello stesso, potrà essere chiesto un deposito cauzionale o altra forma di garanzia.
4. Il beneficiario assume la responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante il periodo di utilizzazione dell'immobile, ivi compresi il furto, l'incendio ed eventuali atti vandalici occasionati dall'utilizzo del bene.
5. Qualora l'immobile sia destinato all'esposizioni di opere o per altri fini per i quali sia necessario depositare attrezzature o altri beni di valore, ogni responsabilità per la custodia dei suddetti beni è a carico del soggetto utilizzatore con esclusione di qualsiasi onere per il Comune di Dervio.
6. Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto che lo autorizza all'utilizzo dello stesso ed è tenuto, altresì, a risarcire eventuali danni agli arredi, agli infissi, agli impianti, alle attrezzature, alle opere, ai suppellettili e a qualunque altro bene presente nei locali.
7. Ricorrendo motivi di interesse pubblico, il Comune di Dervio, con atto motivato, può in qualsiasi momento richiedere la riconsegna del bene concesso in uso.

TITOLO III

SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO

CAPO I

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

² Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09.10.2015

ART. 14
INTERVENTI ORDINARI

1. Sono interventi ordinari quelli attraverso i quali l'Amministrazione Comunale interviene direttamente o indirettamente a sostegno di soggetti o nuclei familiari in condizioni di disagio, ovvero consente agevolazioni, quali erogazioni di servizi a domanda individuale a prezzi inferiori al costo del servizio, proporzionalmente al reddito familiare dei cittadini fruitori.
2. I criteri di erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti con deliberazione di Giunta Comunale che stabilisce le condizioni ed i limiti che consentono di accedere ai suddetti benefici.

ART. 15
INTERVENTI STRAORDINARI

1. Sono interventi straordinari quelli mediante i quali il Comune di Dervio fornisce sussidi o ausili a persone e nuclei familiari per far fronte a particolari stati di bisogno.
2. All'inizio di ogni anno, unitamente all'approvazione del bilancio di previsione, sono stanziati i fondi disponibili per tali interventi. Con deliberazione di Giunta comunale sono stabiliti i requisiti e le condizioni che consentono di accedere agli ausili di cui al presente articolo, i criteri in base ai quali viene determinata l'entità del beneficio, ed i titoli di preferenza nel caso vi siano più soggetti istanti ed i fondi stanziati non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste accolte.
3. Gli interventi straordinari sono erogati mensilmente con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, previo esame di tutte le istanze pervenute e sulla base dei criteri fissati preventivamente con la deliberazione di Giunta comunale di cui al precedente capoverso.
4. I contributi straordinari possono essere erogati solo fino all'intera concorrenza degli stanziamenti previsti in bilancio. Qualora tali stanziamenti siano integrati nel corso dell'anno, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali dovrà prendere in esame tutte le richieste che non hanno potuto essere prese in considerazione o che hanno ricevuto un accoglimento parziale a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili.
5. I contributi erogati ai sensi del presente articolo hanno natura di anticipazione ed obbligano i beneficiari alla restituzione qualora entro i due anni successivi le loro condizioni economiche lo consentano. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali è tenuto a verificare con cadenza annuale, e comunque entro lo scadere dei due anni dall'erogazione del contributo, la possibilità di restituzione del sussidio già erogato, eventualmente concordando col beneficiario una restituzione rateale e/o parziale, sulla base dei criteri generali stabiliti con la delibera della Giunta Comunale di cui al precedente comma 2. Dell'eventuale impossibilità di restituzione del contributo il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali riferisce alla Giunta Comunale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 16
ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) all'erogazione dei contributi concessi dal Comune in base a normative Comunitarie, nazionali, regionali;
 - b) ai contributi con destinazione vincolata;
 - c) alle forme di sostegno economico di natura assistenziale espressamente disciplinate dalla legge statale o regionale;

- d) alle forme di contribuzione espressamente previste da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- e) all'erogazione di contributi ad Enti, Consorzi e Società partecipati dall'Amministrazione Comunale di Dervio.

ART. 17

ISCRIZIONE D'UFFICIO ALL'ALBO DEI BENEFICIARI

1. I soggetti che abbiano ricevuto benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale di Dervio nel corso degli anni 2011 e 2012 sono iscritti d'ufficio all'Albo dei Beneficiari di cui all'art. 10 del presente regolamento. A tal fine, il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, responsabile del procedimento, invita i soggetti di cui trattasi a presentare la documentazione di cui all'art. 10, commi 3 e ss. e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3.
2. Qualora i soggetti di cui al precedente comma non ottemperino entro i successivi 30 giorni ovvero dichiarino espressamente di non voler essere iscritti all'albo dei beneficiari, il Responsabile del Servizio competente non procede alla loro iscrizione. Resta salva la facoltà dei soggetti di cui sopra di presentare successivamente domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 18

ABROGAZIONE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per la concessione di contributi e per l'attribuzione di altri vantaggi economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22 settembre 2006.

ART. 19

DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui la deliberazione di Consiglio Comunale con cui viene approvato diviene esecutiva.